

CITTA' DI BARONISSI

Provincia di Salerno



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

art. 30 Legge regionale Campania 09/01/2014, n. 1

ADOTTATO CON DELIBERA DI Consiglio Comunale n. 46 del 14/06/2018.

VISTO di CONFORMITA' espresso con DECRETO DIRIGENZIALE Regione Campania D.G. Sviluppo Economico ed Attività Produttive n. 237 del 4 ottobre 2018 CON LIMITAZIONI

N.B. - NELLA PRESENTE VERSIONE LE PARTI DEL REGOLAMENTO CHE NON HANNO OTTENUTO LA CONFORMITA' REGIONALE E, PERTANTO DA RITENERSI NON VALIDE, SONO RIPORTATE CON CARATTERE A DOPPIA BARRATURA.

Redatto a cura dei Settori:
Urbanistica ed Edilizia
Polizia Municipale

Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia
arch. Fiorenzo Manzo

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale
dott. Francesco Tolino

marzo 2017

SOMMARIO

TITOLO I – NORME GENERALI	4
Articolo. 1 Ambito di applicazione	4
Articolo 2 - Definizioni	5
Articolo 3 - Finalità ed obiettivi	7
Articolo 4 - Modalità di esercizio dell'attività	7
Articolo 5 – Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche.....	9
Articolo 6 – Rilascio autorizzazioni su posteggi dati in concessione – Tipologia A) -	9
Articolo 7 – Rilascio autorizzazione in qualsiasi area in forma itinerante – Tipologia B -	10
Articolo 8 - Tariffe per la concessione di suolo pubblico e modalità di pagamento	10
Articolo 9 - Utilizzo del posteggio	10
Articolo 10 - Divieti	11
Articolo 11 – Istituzione di nuovi mercati o fiere	12
Articolo 12 - Spostamento, soppressione, modifica	12
Articolo 13 – Sospensione.....	12
Articolo 14 – Assenza del titolare del posteggio	13
Articolo 15 – Indisponibilità temporanea del posteggio	13
Articolo 16 – Rinuncia della concessione di posteggio	13
Articolo 17 - Utilizzo di posteggi contigui	13
Articolo 18 - Divieto di circolazione veicolare nell'area di mercato.....	13
TITOLO II – Commercio Su Aree Pubbliche	14
CAPO 1 - MERCATI	14
Articolo 19 - Norme in materia di funzionamento dei mercati	14
Articolo 20 - Criteri di assegnazione dei parcheggi	14
Articolo 21 – Migliorie di posteggi nei mercati	14
Articolo 22 – Scambio consensuale dei posteggi <td>14</td>	14
Articolo 23 - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione precaria.....	15
Articolo 24 - Mercati festivi e straordinari	16
Articolo 25 - Individuazione dei mercati	16
CAPO 2 – FIERE <td>17</td>	17
Articolo 26 – Norme in materia di funzionamento delle fiere <td>17</td>	17
Articolo 27 – Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi <td>17</td>	17
Articolo 28 – Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze <td>17</td>	17
Articolo 29 – Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati <td>17</td>	17
Articolo 30 – Individuazione delle Fiere <td>17</td>	17
Articolo 31 – Espositori <td>18</td>	18
Articolo 32 – Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali <td>18</td>	18
CAPO 3 – POSTEGGI FUORI MERCATO	19
Articolo 33 – Istituzione, criteri di assegnazione e rinnovo autorizzazione	19
Articolo 34 – Disciplina urbanistica -	19
Articolo 35 - Criteri di posizionamento	20
Articolo 36 - Modalità d'utilizzo del posteggio e di vendita.....	21
Articolo 37 - Criteri di Decoro	21
Articolo 38 - Posteggi in aree verdi -	22
Articolo 39 – Posteggi fuori mercato “ stagionali “	23
Articolo 40 - Ambiti Territoriali nei quali è vietato il commercio su aree pubbliche o che, per ragioni di pubblico interesse, la merceologia da vendere viene vincolata.....	24
TITOLO IV - Commercio itinerante	24
Articolo 41 – Disposizioni generali di procedura - Autorizzazione	24
Articolo 42 – Modalità di svolgimento	25
Articolo 43 - Divieti e limitazioni nell'esercizio dell'attività in forma itinerante	25
TITOLO V – Procedure amministrative	26
Articolo 44 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione (Trasferimento dell'azienda commerciale).....	26
Articolo 45 – Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area	27
Articolo 46 - Inizio dell'attività	27
Articolo 47 – Variazione del legale rappresentante e della ragione sociale	28

Articolo 48 - Sospensione volontaria dell'attività commerciale	28
TITOLO VI - Attività di controllo.....	28
Articolo 49 - Validità delle presenze nelle fiere e mercati	28
Articolo 50 - Obbligo di esibire l'autorizzazione commerciale, la concessione del posteggio, ed il cartellino identificativo – Obblighi fiscali e tributari.....	28
TITOLO VII – Competenze	29
Articolo 51 – Competenze dei Servizi ed Uffici coinvolti nei procedimenti.....	29
TITOLO VIII - Disposizioni Igienico-Sanitarie e in materia di Inquinamento Acustico- Atmosferico	29
Articolo 52 – Normativa igienico-sanitaria.....	29
Articolo 53 – Divieti di vendita	30
Articolo 54 – Norme comuni	30
TITOLO IX – Norme generali per la tutela del consumatore.....	30
Articolo 55 – Diritti dei consumatori.....	30
Articolo 56 – Obblighi generali in materia di tutela del consumatore.....	30
Articolo 57 – Contenuto minimo delle informazioni su confezioni o etichette dei prodotti.....	31
Articolo 58 – Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura.....	31
Articolo 59 – Esenzioni	32
TITOLO X – Sanzioni	32
 Articolo 60 – Sanzioni	32
 Articolo 61 – Revoca e decadenza dell'autorizzazione	33
 Articolo 62 – Decadenza della concessione	33
 Articolo 63 – Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse	34
TITOLO XI - Disposizioni transitorie e finali	34
Articolo 64- Disposizioni transitorie e finali.....	34

ALLEGATO A – ELENCO AREE INIBITE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ALLEGATO B - SINTESI DEI MERCATI

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti di:

- della legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2014 “**nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale**” e successive modifiche ed integrazioni, nel prosieguo chiamata L.R.C. n. 1/2014.
- del D. Lgs. N. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, nel prosieguo chiamato d.lgs. n. 228/01;
- dell'art. 1 comma 1065 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e decreto di attuazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, art. 4, lettera e) “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”;
- D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo);
- D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
- Intesa, in sede di Conferenza unificata Stato e Regioni, n. 83 del 5 luglio 2012, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell’art. 70 del suindicato D.Lgs. n. 59/2010;
- Delibera della Giunta Regionale n.318 del 21.05.2015 recante “ Disposizioni per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria”;
- Documento unitario recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24.03.2016;
- Documento unitario delle Regioni e province autonome concernente “ Linee applicative dell’intesa della conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in data 03.08.2016;

2. Esso si applica a tutte le forme di commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale, ivi compresa la vendita per mezzo di apparecchi automatici, con esclusione di quelli posizionati all'esterno di esercizi del commercio su area privata e di somministrazione di alimenti e bevande e complementari agli stessi. Norme particolari potranno essere stabilite per singoli mercati in relazione alle specifiche caratteristiche e delle località ove sono stati istituiti.

3. Non sono soggetti alla presente disciplina i chioschi o manufatti per la vendita di quotidiani e periodici o adibiti alla distribuzione gratuita degli stessi ed eventuali altri prodotti consentiti ai sensi delle normative di settore, in quanto soggette a norme speciali di pianificazione e programmazione, diverse da quelle del commercio su aree pubbliche. In tali manufatti non può essere rilasciata l’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui agli artt. 32 e 33 della L.R.C. n. 1/2014.

4. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, esso unitamente al SIAD è sottoposto, acquisito il parere obbligatorio e non vincolante delle organizzazioni imprenditoriali del Commercio e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, al visto di conformità della competente Direzione generale dell’Area generale

coordinamento Sviluppo Economico, Settore Regolazione dei Mercati della Giunta Regionale. Tale visto di conformità è rilasciato entro novanta giorni dalla data di ricezione. Decorso il termine, in mancanza di pronuncia espressa, il visto si intende apposto favorevolmente.

Articolo 2 - Definizioni

<i>Aree pubbliche</i>	Le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico.
<i>Commercio su aree pubbliche</i>	L'attività di vendita di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o no, coperte o scoperte.
<i>Legge regionale</i>	Legge Regionale 1/2014 “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”.
<i>Mercato</i>	L'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, coperta o scoperta, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
<i>Fiera</i>	La manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti - sulle aree, pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità-, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
<i>Fiera promozionale</i>	Fiera promozionale: la manifestazione a carattere commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare il territorio comunale, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
<i>Manifestazione straordinaria</i>	Manifestazione straordinaria: manifestazione commerciale a carattere straordinario finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
<i>Venditore occasionale</i>	Persona che vende beni al consumatore in forma sporadica ed occasionale, in modo tale che l'attività non possa in alcun modo connotarsi come occupazione prevalente del soggetto.
<i>Mercatini straordinari</i>	Mercatini che si svolgono in occasione di festività natalizie e pasquali e altre festività di particolare interesse religioso, culturale, sportivo, ecc. e nei quali si vendono prodotti attinenti al tipo di manifestazione.
<i>Posteggio</i>	La parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
<i>Posteggio fuori mercato</i>	Superficie definita appartenente ad un'area fuori mercato
<i>Presenze</i>	Il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia; l'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia è considerato assente.

<i>Presenze effettive in un mercato o fiera</i>	<p>Il numero delle volte che l'operatore si è presentato in un determinato mercato o fiera, munito delle attrezzature e delle merci per poter esercitare, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.</p> <p>Non si computa la presenza in caso di ritardo; analogamente non si computa la presenza nel caso in cui vi sia impossibilità di raggiungere il posteggio assegnato con l'automezzo, qualora il posteggio possa essere comunque allestito con i tradizionali elementi mobili; la presenza viene riconosciuta se l'automezzo di cui trattasi sia un veicolo speciale attrezzato per la vendita di generi alimentari.</p> <p>Gli operatori precari sono considerati presenti qualora si presentino al mercato entro le ore 8.00 e partecipino alle operazioni di spunta.</p>
<i>Scambio consensuale</i>	La possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di cedere vicendevolmente il posteggio.
<i>Veicolo</i>	Ogni mezzo meccanico condotto o guidato dall'uomo adibito al trasporto di cose, così come disciplinato dal Codice della Strada.
<i>Miglioria</i>	Procedura concorsuale con la quale si consente ai concessionari di posteggio di trasferirsi all'interno dello stesso mercato, in un posteggio libero, ritenuto dall'operatore migliore di quello posseduto.
<i>Lista di spunta</i>	La <i>lista di spunta</i> è la graduatoria degli <i>spuntisti</i> , formata e aggiornata ai sensi del D.Lgs n. 114/1998 e dalla Legge Regionale 1/2000, prima, e dalla Legge Regionale 1/2014.
<i>Spuntista</i>	L'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad aver assegnato, occasionalmente, un posto non occupato dal titolare o non ancora assegnato.
<i>Specializzazione merceologica</i>	All'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito di mercati, fiere e le altre manifestazioni, un'adeguata ampiezza di assortimento.
<i>Tipologie mercatali</i>	I mercati, le fiere, le fiere promozionali ed ogni altra forma di manifestazione commerciale su area pubblica, ivi compresi i posteggi fuori mercato.
<i>Consumatore o utente</i>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
<i>Associazioni dei consumatori e degli utenti</i>	Le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti.
<i>Professionista</i>	La persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario.
<i>Produttore</i>	Il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione Europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

<i>Prodotto</i>	Qualsiasi oggetto, bene o servizio, derivante dalla coltivazione della terra, dall'allevamento degli animali o da una prestazione di servizi, destinato al consumatore, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto.
-----------------	---

Articolo 3 - Finalità ed obiettivi

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) riqualificazione e sviluppo dell'attività di commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d) favorire le zone in via di espansione o le zone soggette a flussi di mobilità e/o a vocazione turistica;
- e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente;
- f) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- g) localizzare le aree mercatali in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia delle attività commerciali in atto;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
- h) disciplinare lo svolgimento dell'attività commerciale nel rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza.

Articolo 4 - Modalità di esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto;

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante, ad eccezione delle zone vietate a tale forma di commercio, secondo quanto previsto all'**articolo 43**.

2. I posteggi sono organicamente organizzati e dislocati in mercati o fiere, o dislocati su aree diverse da quelle di mercato e commercialmente a se stanti (c.d. posteggi fuori mercato e/o isolati).

3. Il Comune può autorizzare occupazioni temporanee per l'esercizio di attività di commercio su suolo pubblico nelle forme di:

- a) autorizzazioni temporanee per la vendita a dettaglio su aree pubbliche nell'ambito di eventi religiosi, culturali, sportivi ed aggregativi, ovvero stagionali
- b) manifestazioni tematiche.

4. Tali attività sono disciplinate da specifici provvedimenti della Giunta Comunale.

5. Chiunque intenda effettuare l'attività di commercio su aree pubbliche a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli

aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali (pubblicità ed occupazione di suolo ed aree pubbliche).

6. In assenza del titolare dell'autorizzazione, del legale rappresentante o dei soci della società, la vendita può essere effettuata esclusivamente dai dipendenti o dai collaboratori familiari (per le imprese individuali), a condizione che i sostituti posseggano i requisiti morali e professionali, se richiesti in relazione all'attività esercitata, previsti dalla legge. Il sostituto dovrà esibire agli addetti ai controlli i seguenti documenti:

- a) l'autorizzazione amministrativa originale del soggetto delegante;
- b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare/legale rappresentante che comprovi il rapporto (di subordinazione o di collaborazione familiare) intercorrente col sostituto; tale dichiarazione potrà essere trattenuta temporaneamente dall'addetto al controllo per le opportune verifiche, dietro rilascio di apposita ricevuta;
- c) il proprio documento d'identità in corso di validità.

7. Nel territorio del Comune di Baronissi l'esercizio dell'attività commerciale sulle aree pubbliche è consentito ai soggetti autorizzati nelle altre Regioni italiane o nei paesi dell'Unione Europea di provenienza, alle condizioni poste dal presente regolamento e dalla Legge Regionale.

8. L'autorizzazione alla vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di materiale e stoviglie monouso.

9. L'attività di cui al comma 8 è esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza degli alimenti delibera della Giunta Regionale n. 318 del 21.05.2015 recante: "Disposizioni per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria."

10. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per entrambe le attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Permane comunque il divieto di vendere bevande alcoliche su area pubblica secondo le prescrizioni dell'art. 176 del Regolamento di applicazione del TULPS, approvato con Regio Decreto 06/05/1940 n. 635.

11. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di cartelli prezzi di una delle seguenti tipologie:

- a) singolo, da apporre sul singolo capo o articolo con carattere ben visibile;
- b) unico, da apporre sopra un'area chiaramente delimitata dell'esposizione, in cui si comunica al pubblico l'unico prezzo valido per tutti i capi all'interno dell'area delimitata, con carattere ben visibile;
- c) riepilogativo, con carattere ben visibile, da apporre in evidenza all'interno dell'area espositiva, in cui siano esplicitati tutti i prezzi delle diverse tipologie di merce esposte; in caso che il consumatore possa essere tratto in inganno da oggetti che ricadano in diverse tipologie tra quelle elencate nel cartello riepilogativo, si dovrà ritenere che gli oggetti stessi siano offerti al pubblico al prezzo più basso delle tipologie tra cui rientra.

12. L'allestimento dei cartelli dei prezzi è consentito solo nel tempo precedente all'apertura delle operazioni di vendita; pertanto il banco di vendita non è soggetto al controllo sull'esposizione del prezzo finché non vengono avviate le operazioni di vendita.

13. Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati.

14. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

15. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del

posteggio.

16. L'occupazione dei posteggi è effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

17. Per quanto non indicato nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale.

Articolo 5 – Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche.

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetta ad autorizzazione amministrativa previa domanda effettuata sull'apposita modulistica ed è svolta da persone fisiche o persone giuridiche in possesso dei requisiti fissati all'art. 7 della Legge Regionale.

2. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di vendita mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione, (tipologia A) abilita anche all'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale e nei posteggi occasionalmente liberi, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio nazionale.

3. L'autorizzazione alla vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante (tipologia B), abilita all'esercizio in forma itinerante nel territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, nonché nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

4. Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della Legge Regionale, il settore o i settori per i quali intende esercitare l'attività.

Articolo 6 – Rilascio autorizzazioni su posteggi dati in concessione – Tipologia A) -

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici:

- alimentare
- non alimentare

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione di posteggi nei mercati e nei posteggi fuori mercato, il Comune predispone apposito bando con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione.

3. La durata delle autorizzazioni contestuale alla concessione di posteggio sarà fissata dal Comune in fase di avvio della relativa procedura nei limiti imposti dall'art. 32, comma 1 della Legge Regionale e nei Documenti unitari delle Regioni e Province Autonome. Ad avvenuta pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, gli operatori trasmettono a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata la domanda di partecipazione.

4. Il Comune espletato il bando provvederà, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione nel BURC della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei. Il Comune provvederà sulla base del provvedimento di assegnazione del posteggio a rilasciare la relativa autorizzazione dandone comunicazione al Comune di residenza dell'operatore, ai fini della gestione di uno specifico archivio previsto dall'art. 32 comma V della Legge Regionale.

5. I criteri per l'assegnazione dei posteggi in oggetto saranno contenuti nel bando che sarà redatto, uniformandosi al modello di bando che la regione, come previsto dall'art. 32, comma 3, renderà pubblico annualmente mediante pubblicazione sul BURC.

~~6. Solo in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza tra il 07.05.2017 e fino al 05.07.2017, nel caso di pluralità di domande concorrenti per l'assegnazione di un posteggio, le regole delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche saranno improntate ai criteri fissati al comma 3 dell'art. 32 della Legge Regionale e specificati nei documenti unitari delle Regioni e Province autonome.~~

7. Per l'approvazione della graduatoria finale di cui al precedente comma 4, l'Amministrazione

Comunale procederà mediante l'approvazione e la pubblicazione di una prima graduatoria provvisoria sul sito istituzionale del Comune, alla quale farà seguito un periodo di tempo, non inferiore a 10 giorni, destinato alla eventuale presentazioni di memorie, controdeduzioni e osservazioni da parte degli operatori; quindi si procederà alla definitiva approvazione della graduatoria, dando conto delle osservazioni presentate. Contro la graduatoria definitiva sarà possibile presentare ricorso al TAR o al Capo dello Stato, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Articolo 7 – Rilascio autorizzazione in qualsiasi area in forma itinerante – Tipologia B -

1. Il Comune provvede al rilascio di nuove autorizzazioni ad esercitare il commercio in forma itinerante (tipologia B).
2. Lo SUAP, previo verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio di cui all'art. 7 Legge Regionale, convertirà d'ufficio in nuove autorizzazioni le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della previgente normativa.

Articolo 8 - Tariffe per la concessione di suolo pubblico e modalità di pagamento

1. La concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica - nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato e/o isolati ovvero in aree verdi o stagionali- comporta il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico (COSAP).
2. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate e riscosse nei modi previsti dal regolamento COSAP.
- ~~3. Il mancato pagamento del canone per la concessione comporta la decadenza della stessa e la contestuale revoca del relativo titolo abilitativo.~~

Articolo 9 - Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti compresi nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali.
2. E' fatto obbligo ai concessionari di mantenere i posteggi puliti, raccogliendo e differenziando i rifiuti secondo le disposizioni impartite dai competenti uffici. La raccolta deve avvenire nell'arco dell'intero orario d'esercizio dell'attività.
3. Ai fini della tutela del decoro urbano e dell'igiene ambientale, potranno essere dettate, con determinazione dirigenziale, specifiche prescrizioni, la cui inosservanza comporta l'applicazione della sanzione accessoria consistente, in caso di recidiva, nella sospensione dell'attività lavorativa fino a 20 giorni.
4. L'uso dei posteggi è regolato, in termini generali, dalle seguenti disposizioni:
 - a. è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio e mostrarli ad ogni richiesta del personale addetto al controllo;
 - b. l'occupazione del posteggio nei mercati settimanali deve essere effettuata entro l'orario di inizio di occupazione dei posteggi, indicato all'articolo 25. I posteggi non occupati entro tale ora saranno considerati liberi ed assegnati agli spuntisti di cui all'articolo 23;
 - c. il posizionamento o l'allestimento delle attrezzature di vendita deve avvenire nel rispetto degli orari fissati al successivo articolo 25;
 - d. è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli autorizzati per il posteggio;
 - e. è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
 - f. gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti;
 - g. è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
 - h. non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
 - i. è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
 - j. i banchi di vendita, gli autonegozi e le merci esposte devono essere collocati negli spazi

- appositamente delimitati e indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro;
- k. nei mercati, qualora l'area lo consenta, il veicolo di supporto può essere collocato alle spalle del banco di vendita e, comunque, con il fronte di vendita sempre allineato con tutti gli altri operatori commerciali, ciò al fine di permettere la visibilità della merce esposta sui banchi vicini;
 - l. l'occupazione deve, in ogni caso, essere mantenuta ad una distanza minima di metri 1,20 dagli stabili e dagli esercizi commerciali, salvo diversa disposizione dettata da ragioni di pubblico interesse;
 - m. è fatto obbligo agli operatori di mantenere tra i fronti di vendita una distanza minima di metri 2,50 al fine di consentire, qualora necessario, l'intervento dei mezzi di soccorso/servizio e una corsia laterale compresa fra m. 0,50 e metri 1. In ogni caso, il posizionamento delle strutture di vendita deve avvenire conformemente a quanto riportato nel titolo autorizzatorio e/o concessorio, con apposita segnatura dei posteggi, secondo le indicazioni date dai Servizi comunali incaricati;
5. Il concessionario, con l'uso del posteggio, assume tutte le responsabilità verso il Comune e verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
6. Gli esercenti devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
7. Nel caso che l'attività consista in preparazioni o presentazioni culinarie mediante impianti di cottura nell'area del posteggio e comporti la necessità di allacciamenti elettrici o uso di fiamme libere, l'operatore dovrà munirsi di estintore portatile omologato. Gli impianti di cottura installati su automezzi che utilizzino alimentazione a gas da bombole devono essere installati ed utilizzati in conformità alla normativa vigente.
8. La vendita dei prodotti alimentari è assoggettata alle disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia e nel rispetto delle norme europee sulla provenienza e denominazione dei prodotti.
9. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Articolo 10 - Divieti

1. Nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere, nelle fiere promozionali, agli operatori è vietato:
- a. lasciare incustodito il posteggio;
 - b. dividere il posteggio con altri operatori, neppure provvisoriamente né transitoriamente;
 - c. ingombrare le aree riservate ai compratori, lo spazio tra i banchi, le aree di servizio o comunque ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ove esistente;
 - d. attirare, sollecitare, i compratori con offerte, grida, schiamazzi o utilizzare a tal fine strumenti per l'amplificazione o la riproduzione di suoni e voci, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non creare disturbo;
 - e. introdurre cani e/o altri animali per gli operatori alimentaristi;
 - f. attentare all'ordine, all'igiene, alla sicurezza, al decoro, alla disciplina ed alla pacifica convivenza delle persone;
 - g. depositare materiali infiammabili, esplosivi e comunque nocivi o pericolosi;
 - h. esporre/posizionare a terra le merci ad esclusione di calzature, articoli di ferramenta, terraglie, articoli da giardino, fiori e piante, articoli per l'agricoltura, animali da cortile, e tutti gli articoli che nel normale utilizzo sono collocati a terra, purché non siano a diretto contatto col suolo. In particolare agli operatori alimentaristi è vietato fumare durante le operazioni di vendita e di produzione;
 - i. installare apparecchi leciti da intrattenimento senza preventiva autorizzazione nei casi di subingresso o di nuova concessione;
 - j. l'uso di generatori mobili di energia elettrica alimentati a carburante, salvo che questi non si rendano necessari per l'adeguamento alle normative igienico-sanitarie e comunque in

- ottemperanza all'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002, art. 4, lettera e)
"Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
- k. vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

Articolo 11 – Istituzione di nuovi mercati o fiere

1. L'istituzione dei nuovi mercati o fiere è disposta dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri regionali, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria, le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale ed iscritte al relativo Albo regionale e le locali associazioni dei produttori agricoli.

2. Il Comune può istituire un nuovo mercato o fiera sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione. L'individuazione dell'area è preceduta da una verifica sulla possibilità di adeguare l'area stessa ai requisiti igienico sanitari previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 2002. I meccanismi di programmazione possono essere fondati su indici di qualità e fruibilità del servizio, in grado di promuovere sviluppo e garantire l'equilibrio degli interessi coinvolti. Resta ferma in ogni caso la necessità di salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale nonché di assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità dell'ambiente urbano oltre che il rispetto dell'ordine pubblico e della salute pubblica.

3. Sono vietati i criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite dei prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137".

4. Con la delibera istitutiva del nuovo mercato o fiera vengono stabiliti il numero e le superfici dei singoli posteggi, che possono essere differenziati a seconda della tipologia merceologica degli stessi. Determinati posteggi del mercato possono essere vincolati ad una specifica tipologia nell'ambito dei due settori alimentare e non alimentare.

5. I singoli provvedimenti di istituzione dei mercati e fiere potranno contenere particolari norme di regolamento ad ulteriore specificazione della presente disciplina generale.

6. Il disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 42/2004, relativo al "sentiti gli enti locali" si intende, sentito il Consiglio Comunale, le rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale ed iscritte al relativo Albo regionale.

Articolo 12 - Spostamento, soppressione, modifica

1. Lo spostamento, la soppressione o la modifica permanente del/i giorno/i di effettuazione dei mercati e dei posteggi fuori mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale.

2. L'aumento e la riduzione del numero dei posteggi dei mercati comporta la modifica del presente regolamento con deliberazione del Consiglio comunale. Nell'ipotesi di aumento dei posteggi, la modifica sarà effettuata, acquisito il parere delle associazioni di categoria presenti sul mercato, così come previsto dalle vigenti disposizioni.

3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo di uno o più posteggi dei mercati e dei posteggi fuori mercato eventualmente individuati, è disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, ed è adottato dal Dirigente del SUAP o suo delegato.

4. Per il trasferimento permanente si procederà alla riassegnazione dei posteggi secondo i criteri di cui al precedente articolo 6.

Articolo 13 – Sospensione

1. La sospensione del mercato è disposta dal Sindaco in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica.

2. E' possibile il recupero del mercato sospeso in giorno diverso da stabilire di concerto con le

associazioni di categoria presenti sul mercato o su specifica richiesta da parte della maggioranza degli operatori commerciali del mercato interessato.

3. Qualora il mercato cada in un giorno festivo, lo stesso, a richiesta degli operatori, potrà non essere effettuato. Il responsabile del SUAP potrà autorizzare, di concerto con il Comando P.M., lo svolgimento del mercato in giorno diverso, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano e secondo le modalità di cui al comma precedente.

Articolo 14 – Assenza del titolare del posteggio

In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito, su autocertificazione, esclusivamente a dipendenti con regolare contratto di lavoro o collaboratori familiari a condizione che venga prodotta l'autorizzazione in originale e dimostrata la regolarità della loro posizione di dipendente o collaboratore familiare dell'azienda

Articolo 15 – Indisponibilità temporanea del posteggio

Nel caso di indisponibilità temporanea del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, sarà concordata con l'organo di vigilanza del mercato l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale, utilizzando le aree di riserva oppure individuando la migliore soluzione, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 16 – Rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio può essere oggetto di rinuncia da parte del titolare da effettuarsi con esplicita comunicazione scritta indirizzata al SUAP del Comune.

2. La rinuncia del posteggio comporta la revoca dell'autorizzazione e la riassegnazione da parte del Comune di tale posteggio agli operatori aventi titolo ~~o agli spuntisti~~, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Articolo 17 - Utilizzo di posteggi contigui

1. Il titolare di posteggi contigui può occupare la superficie complessivamente assegnata con un unico autonegozio o con un unico banco. L'accorpamento dei posteggi comporta comunque l'onere di lasciare lo spazio ai lati dell'unica postazione a compensazione di quello occupato tra i due posti singoli.

2. I posteggi così accorpati mantengono di diritto la propria connotazione alfa-numerica individuale.

3. E' vietata l'unificazione di posteggi contigui anche se in concessione a parenti, senza la preventiva autorizzazione.

Articolo 18 - Divieto di circolazione veicolare nell'area di mercato

1. Durante l'intero orario di svolgimento del mercato (accesso, vendita e sgombero) è vietata la circolazione dei veicoli, nelle aree destinate al mercato, con contestuale divieto di sosta e rimozione veicolare.

2. L'area è accessibile esclusivamente ai veicoli autorizzati, ai mezzi di emergenza e di pronto soccorso e veicoli delle forze dell'ordine.

3. I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori titolari del posteggio possono sostare sull'area di mercato all'interno delle dimensioni del posteggio in concessione, a condizione che non limitino la visibilità dei banchi adiacenti.

4. Nel caso in cui ciò non fosse possibile i veicoli dovranno essere posteggiati nei parcheggi a disposizione. Ogni altro veicolo verrà rimosso a cura della Polizia Locale ai sensi del Codice della Strada e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del veicolo.

5. Agli spuntisti è consentito accedere nell'area di mercato e posizionarsi entro 30 minuti dall'assegnazione del posto vacante.

TITOLO II – Commercio Su Aree Pubbliche

CAPO 1 - MERCATI

Articolo 19 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. I mercati sono gestiti dal comune che assicura, attraverso i suoi uffici, l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.

Articolo 20 - Criteri di assegnazione dei parcheggi

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURC con le procedure di cui all'Articolo 6.
2. Prima della pubblicazione del bando di cui al comma 1, il Comune procede alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie, sulla base di quanto previsto al successivo Articolo 21.

Articolo 21 – Miglorie di posteggi nei mercati

1. Il Comune, in presenza di posti liberi, prima di procedere all'assegnazione degli stessi mediante bando da pubblicare sul BURC, procede all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie. Il bando di cui sopra sarà comunicato a tutti gli operatori tramite notifica presso il posteggio nei giorni di mercato, ovvero a mezzo raccomandata a.r., agli indirizzi dichiarati dagli operatori nelle comunicazioni presentate al Comune, oltre che pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune; la mancata comunicazione di nuovi recapiti da parte degli operatori o il mancato ritiro della raccomandata a.r. potrà causare l'esclusione dal bando stesso.

Il trasferimento da un posteggio ad un altro nell'ambito di uno stesso mercato può avvenire esclusivamente in caso di scambio consensuale del posteggio oppure in fase di migloria, come definita all'articolo 2.

2. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posteggio devono inviare istanza al Comune, secondo le modalità indicate nell'avviso, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione del bando.
3. Nel caso di più aspiranti alla migloria si procede alla formazione di una graduatoria tra gli stessi con il seguente criterio:

maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle Imprese

~~Articolo 22 – Scambio consensuale dei posteggi~~

~~1. Nell'ambito dei Mercati disciplinati dal presente Regolamento, è ammesso, esclusivamente, lo scambio consensuale dei posteggi.~~

~~2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati da cui risulti inequivocabilmente l'accordo fra le parti, la rinuncia ai posteggi precedentemente assegnati, nonché l'indicazione espressa dei nuovi posteggi richiesti.~~

~~3. Lo scambio consensuale dei posteggi deve avvenire esclusivamente nel rispetto del settore merceologico e delle specializzazioni merceologiche, nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il settore.~~

~~4. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare.~~

~~5. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle autorizzazioni, sulle quali sono annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.~~

~~6. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.~~

~~7. L'occupazione dei nuovi posteggi potrà aver luogo solo successivamente alla sostituzione del titolo concessorio originario ed al rilascio del nuovo titolo autorizzatorio.~~

~~8. Gli spostamenti di posteggio per scambio consensuale comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.~~

~~9. Sono soggetti al regime del subingresso gli accordi tra operatori per scambiarsi le concessioni di posteggio mercatale.~~

Articolo 23 - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione precaria

1. L'operatore titolare di posteggio, che nel giorno di svolgimento del mercato settimanale non sia presente entro le ore 8.00, è considerato assente; l'eventuale ritardo, che deve essere sempre motivato, va comunicato alla Polizia Municipale entro l'ora su indicata. Si procederà, quindi, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore in possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, fermo restando il settore merceologico ed i requisiti igienico-sanitari.

2. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dagli agenti di Polizia Municipale entro le ore 8.30, nel rispetto della graduatoria, dei settori e delle eventuali tipologie merceologiche, se previste, nonché delle dimensioni del posteggio in riferimento al veicolo ed alle attrezzature che l'operatore commerciale vuole utilizzare.

3. Per partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, o "spunta", è necessario presentare una domanda per essere inseriti nell'apposita graduatoria. Il modulo per la domanda può essere richiesto presso il Servizio SUAP, ovvero scaricato dal sito internet comunale. La domanda viene trasmessa dal Servizio SUAP al Comando di Polizia Municipale per eventuali controlli e per l'inserimento nella graduatoria, stilata sulla base del criterio del maggior numero di presenze, intese come numero di volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. In caso di parità verrà utilizzato il criterio del sorteggio.

4. La non accettazione ad occupare il posteggio assegnato temporaneamente è motivo di non registrazione della presenza.

5. La graduatoria di cui al comma 2 del presente articolo, con valenza annuale, verrà aggiornata in occasione di ogni giornata di mercato. Alla fine di ogni anno solare gli operatori che non hanno totalizzato un numero minimo di presenze pari alla metà delle giornate di effettuazione del mercato nell'ultimo triennio saranno cancellati dalla graduatoria.

6. Le assenze per malattia, gravidanza o infortunio, debitamente documentate, saranno considerate come giustificate.

7. I titolari di posteggio non possono partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti utilizzando la medesima autorizzazione corrispondente al posteggio assegnato nel medesimo mercato.

8. Gli operatori precari devono esibire, all'atto della spunta, l'autorizzazione originale, o la Segnalazione Certificata di Inizio attività completa del numero di protocollo generale e la copia della comunicazione inviata al Comune almeno 15 giorni prima.

9. Gli operatori sprovvisti dell'autorizzazione in originale e/o delle attrezzature utili per la vendita non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.

10. Non è prevista l'assegnazione temporanea di posteggi isolati e di posteggi nei mercati giornalieri, occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

11. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi per malattia o gravidanza, giustificati da apposita comunicazione al Comune, corredata da idonea documentazione, da presentare entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

12. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma precedente, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data di presentazione della documentazione giustificativa.

13. Sarà conteggiata la presenza dell'operatore che pur partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili.

14. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, sulla base delle mancate presenze nel triennio precedente.

15. L'assegnazione precaria comporta il pagamento immediato della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 24 - Mercati festivi e straordinari

1. Salvo diversa disposizione, da adottare con apposito atto sentite le Associazioni di categoria, i mercati settimanali ricadenti, secondo la loro articolazione settimanale, in un giorno festivo, si svolgono in tale giorno, ad eccezione dei giorni delle festività del 1° gennaio, 25 e 26 dicembre; in tali casi si procederà, sentite le associazioni di categoria, al recupero del mercato anticipandolo al primo giorno feriale utile.

2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati festivi, anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 25 - Individuazione dei mercati

1. I mercati sul territorio del Comune di Baronissi sono quelli di seguito indicati.

MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI'		
Luogo di svolgimento	Baronissi	
Ubicazione	Area attrezzata di via Cariti e parte di Piazza Mercato	
Giorno	Giovedì	
Tipologia mercato	Annuale a cadenza settimanale	
Settore	Posteggi	Superficie
Alimentare		
Non alimentare		
Totale posteggi		

MERCATO BI -SETTIMANALE		
Luogo di svolgimento	Baronissi	
Ubicazione	Parte di Piazza Mercato	
Giorno	Martedì e Sabato	
Tipologia mercato	Annuale a cadenza bi-settimanale	
Settore	Posteggi	Superficie
Alimentare		
Totale posteggi		

2. Nel mercato bi-settimanale di tipo "specializzato" riservato esclusivamente alla tipologia "alimentare" è autorizzata la sola vendita di generi alimentari e non potranno essere commercializzati generi "non alimentari" ad esclusione di fiori e piante

3. L'orario dei mercati di cui al precedente comma 1) è fissato dalle ore 7,30 alle ore 13,30.

4. L'orario di accesso all'area mercatale è consentita agli operatori un'ora (1) prima dell'inizio dell'attività, ed i singoli posteggi dovranno essere lasciati liberi completamente sgombri di merci, attrezzature e rifiuti di ogni genere entro un'ora (1) dal termine dell'orario di vendita.

5. Il mancato rispetto dell'orario di rilascio dei posteggi, o il rilascio in stato di non perfetta pulizia, comporta la sanzione prevista per il mancato rispetto del presente regolamento.

~~6. Le variazioni alle caratteristiche dei mercati, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione delle associazioni di categoria degli operatori.~~

3. Presso lo SUAP e presso il Comando di Polizia Municipale sono tenute a disposizione degli interessati le planimetrie relative ai mercati.

CAPO 2 - FIERE

Articolo 26 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

~~1. Le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi. Sono considerate "Fiere" ai sensi del presente regolamento le manifestazioni temporanee che raggruppano un numero di espositori superiori a dieci.~~

Articolo 27 - Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi

~~1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale annuale da pubblicarsi sul BURC con le procedure di cui all' Articolo 6 del presente regolamento. Per le fiere che raggruppano un numero di operatori inferiori a dieci la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione sarà effettuata dal Comando di Polizia Municipale con le medesime regole fissate al successivo **Articolo 29**.~~

Articolo 28 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

- ~~1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella fiera al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.~~
- ~~2. La registrazione delle presenze nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.~~
- ~~3. Il Comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quella fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando di Polizia Municipale mediante richiesta di accesso agli atti.~~
- ~~4. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera, nelle fiere di durata fino a due giorni, o nella misura minima di due terzi della durata, per le fiere di durata superiore.~~
- ~~5. Qualora l'operatore assegnatario non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo e la presenza non viene computata.~~

Articolo 29 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

- ~~1. All'operatore assegnatario, che nel giorno di svolgimento della fiera non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.~~
- ~~2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti.~~
- ~~3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.~~

Articolo 30 - Individuazione delle Fiere

~~1. Nel Comune di Baronissi si svolgono, nelle varie frazioni, in occasione di feste religiose, fiere con allestimento di banchi per la vendita di prodotti "Alimentari" soprattutto dolci e torroni e "non alimentari", in particolari giocattoli, oggettistica, borse etc. in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività~~

~~2. L'allestimento dei posteggi avviene nelle aree prossime alla Chiesa, in cui avvengono i festeggiamenti, ovvero nelle strade della frazione particolarmente frequentate nei giorni della festa;~~

~~3. Le fiere che tradizionalmente si svolgono sul territorio del Comune di Baronissi, che presentano una presenza di operatori superiore a dieci, sono quelli di seguito indicate:~~

Fiera	Ubicazione	Periodo di svolgimento	Durata
Fiera di San Francesco (Santo Patrono)	Baronissi Via San Francesco	4 ottobre	Giorni 1
Fiera di Pasqua	Baronissi Via San Francesco	La domenica di Pasqua	Giorni 1
Fiera della Madonna di Costantinopoli	Baronissi Corso Garibaldi	Ultimo fine settimana del mese di luglio	Giorni 3
Fiera della Madonna delle Grazie di Sava	Frazione Sava Via Trinità; via Fortunato;	Secondo fine settimana del mese di luglio	Giorni 3
Fiera della Madonna del Carmine	Via Rossini, piazza M. SS.ma del Carmine	il fine settimana comprendente o immediatamente successivo al 16 luglio	Giorni 3
Fiera di San Domenico	Via San Domenico	Il fine settimana comprendente o immediatamente successivo al 4 agosto	Giorni 3

Articolo 31 – Espositori

~~1. Nelle aree previste per lo svolgimento delle fiere, in sede di prima applicazione, entro cento venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, si provvederà con delibera di Giunta Comunale su proposta dello SUAP di concerto con il Comando di Polizia municipale, all'individuazione dei parcheggi e della tipologia per ogni singola fiera, tenendo conto delle esigenze di sicurezza pubblica e di viabilità. Tale individuazione sarà resa pubblica tempestivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e sulla base di tale individuazione saranno emanati i bandi per l'assegnazione dei posteggi, di cui al precedente articolo 27.~~

~~2. L'assegnazione degli spazi espositivi sarà effettuata dall'Ufficio Polizia Municipale tenuto conto dell'interesse generale della fiera, della diversificazione delle varie categorie merceologiche e della data di ricezione della domanda di partecipazione.~~

~~3. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate almeno trenta giorni prima di ogni manifestazione allo SUAP. Saranno accettate con riserva ulteriori istanze, oltre tale termine, in base alla disponibilità residua degli spazi espositivi.~~

~~Presso lo SUAP ed il Comando di Polizia Municipale sono tenute a disposizione degli interessati le planimetrie relative all'area fieristica.~~

Articolo 32 – Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali

~~1. Il Comune, oltre alle fiere di cui al precedente articolo 30 ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del presente regolamento, mediante~~

~~deliberazione della Giunta Comunale, in occasione di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune.~~

~~2. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.~~

~~3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.~~

~~4. L'effettuazione delle fiere promozionali può avvenire anche su iniziativa di soggetti terzi, mediante la presentazione di apposita domanda almeno 60 giorni prima rispetto al primo giorno di svolgimento dell'evento. Alla domanda deve essere allegata una relazione in cui devono essere presenti:~~

- ~~– le finalità dell'iniziativa e i giorni di svolgimento;~~
- ~~– i settori e le eventuali specializzazioni merceologiche;~~
- ~~– le aree richieste e la loro localizzazione con relativa cartografia contenente anche la disposizione dei posteggi;~~
- ~~– le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;~~
- ~~– il numero dei posteggi ed il relativo dimensionamento.~~

~~5. Una volta pervenuta apposita domanda da parte del soggetto promotore della fiera promozionale, il Comune si riserva di espletare tutte le procedure atte allo svolgimento della manifestazione entro 45 giorni dal giorno di presentazione della domanda.~~

CAPO 3 – POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 33 – Istituzione, criteri di assegnazione e rinnovo autorizzazione

1. Nuovi posteggi fuori mercato, la soppressione di quelli esistenti, lo spostamento di sede temporaneo o definitivo di quelli già esistenti, nel rispetto delle indicazioni regionali e dei criteri e delle direttive impartite dal Consiglio comunale e dal presente regolamento sono determinati con deliberazione della Giunta comunale. Con la medesima deliberazione la Giunta individuerà le caratteristiche del posteggio, le modalità di esercizio, le dimensioni dello stesso e gli orari.

2. Nei provvedimenti istitutivi la Giunta comunale individua le aree destinate ai posteggi fuori mercato e può stabilire che tali aree o parte di esse siano utilizzate esclusivamente per una determinata tipologia merceologica.

3. L'autorizzazione su posteggi fuori mercato è rilasciata dal SUAP in conformità agli atti programmatici in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli artt. 32 e 46 della L.R.C. 1/2014 e delle direttive impartite dal presente regolamento e delle relative deliberazioni della Giunta comunale.

4. Gli interessati in possesso dei necessari requisiti morali e professionali, secondo le modalità previste dal bando di assegnazione, possono inviare per posta certificata la domanda al Comune per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio indicando il settore merceologico richiesto.

5. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica su eventuali posteggi fuori mercato dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5 del Regolamento.

6. La previsione del posteggio negli atti programmatici di cui al comma 1 è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.

7. La Giunta comunale, ai fini del rinnovo delle concessioni scadute potrà stabilire ulteriori criteri di dettaglio tesi ad armonizzare ulteriormente il commercio di specie e le strutture commerciali utilizzate con il contesto urbano di riferimento. Ciò per garantire coerenza e qualità in funzione della valenza storica/architettonica/culturale ed artistica che assumono, ovvero possono assumere, determinate aree cittadine.

Articolo 34 – Disciplina urbanistica -

1. Il commercio su aree pubbliche fuori mercato può essere esercitato in chiosco, banco, trespolo o

autonegozio:

- **si definisce chiosco** il manufatto chiuso, di dimensioni contenute, strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù di uso pubblico, non rimovibile al termine della giornata lavorativa ma di facile smontaggio e realizzabile previo rilascio del titolo abilitativo e, in caso di sussistenza di vincoli, previa acquisizione dei relativi nulla-osta; le dimensioni e le caratteristiche di tale manufatto saranno fissate nel procedimento di istituzione del posteggio fuori mercato;
 - **si definisce banco temporaneo** l'insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
 - **si definisce trespolo** quel manufatto di ridotte dimensioni articolato su più piani, stabilmente poggiato al suolo che viene utilizzato per la vendita e rimovibile a fine giornata lavorativa;
 - **si definisce negozio mobile** il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio.
2. L'ampiezza del perimetro di base dei manufatti, compatibilmente con il contesto urbano di riferimento, comunque, non dovrà essere superiore alle seguenti dimensioni: chiosco 20 mq, banco 8 mq, trespolo 2 mq, autonegozio 24 mq.
 3. Le occupazioni già esistenti dovranno, comunque, adeguarsi alle prescrizioni e ai limiti di cui al comma 2 entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 4. La posa dei manufatti non deve danneggiare il suolo pubblico e non può essere occupata una superficie maggiore a quella indicata nella concessione.
 5. E' consentita l'occupazione della sola area indicata nell'autorizzazione e con le sole attrezzature utilizzate per la vendita.
 6. Qualora nel corso dell'attività si manifesti la necessità di incrementare le dimensioni del manufatto assentito (banco, chiosco, trespolo, auto negozio), tale incremento potrà essere concesso sempre che non si eccedano le superfici complessive massime fissate al comma 2 del presente articolo.

Articolo 35 - Criteri di posizionamento

1. L'occupazione del suolo è concessa in conformità alle leggi e regolamenti vigenti e in particolare nel rispetto dei seguenti criteri:

- L'occupazione del marciapiede può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri.
- La zona da lasciare libera per la circolazione dei pedoni è elevata a metri tre, qualora il fronte di vendita sia rivolto verso il corridoio di transito, per consentire sia la sosta dei clienti e lo scorrimento pedonale.
- In corrispondenza di aree di intersezione l'occupazione del suolo non deve ricadere all'interno dei triangoli di visibilità, di cui all'art. 18, comma 2, del Codice della Strada e, comunque, ove risulti possibile, a non meno di mt. 20,00 dai vertici formati dalla congiunzione dei marciapiedi.
- In presenza di passi carrai e scivoli per persone con limitate capacità motorie l'occupazione può essere concessa ad una distanza non inferiore ad 1,50 metri in modo da non ostacolare la circolazione dei pedoni anche disabili.
- In presenza di fermate autofilotraviarie il corridoio per lo scorrimento pedonale non deve avere una larghezza inferiore a mt. 3, elevato a metri 4 qualora il fronte di vendita sia rivolto verso l'area di stazionamento degli utenti del trasporto pubblico.

2 I chioschi, i posteggi isolati, i trespoli e gli autonegozi sono vietati ovunque se la loro installazione contrasta con la normativa vigente e in tutti i casi in cui gli stessi intralcino la viabilità veicolare e pedonale e /o contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di pubblico interesse. La motivazione del rigetto dell'istanza va chiaramente indicata nel

provvedimento.

3. In ogni caso, l'occupazione del suolo pubblico non può essere concessa:

- sulle carreggiate stradali;
- in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;
- sulle aiuole;
- ad una distanza minima di mt 2,00 dalle alberature;
- alle testate di ingresso e sul piano di ingresso dei portici se intralciano la libera circolazione dei pedoni;
- sulle fasce di sosta laterali, ad eccezione degli autonegozi, che potranno stazionare solo dove la sosta è libera o a pagamento e comunque a non meno di m 50 dall'intersezione viaria e con fronte vendita verso il marciapiede;
- nei sottopassi pedonali;
- in sovrapposizione di intercapedini, tombinature, caditoie, botole, ecc...;
- se interferente con angoli di visuale prospettica di ambiti di interesse monumentale, paesaggistico, architettonico e di ambiente urbano.

Articolo 36 - Modalità d'utilizzo del posteggio e di vendita.

1. Le attrezzature e le merci esposte devono essere contenute negli spazi indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti ed essere tenute in ordine nell'aspetto e nel decoro.

2. L'esposizione della merce deve essere contenuta sulle superfici autorizzate. E' fatto divieto di appendere mercanzie varie sugli ombrelloni, gazebo, tende ombra sole e/o altre strutture poste a protezione della superficie di vendita.

3. E' vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e negozi.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume ogni responsabilità per danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività.

5. Le attrezzature e merci esposte non devono ostacolare l'attività degli operatori commerciali vicini, in sede fissa o su aree pubbliche.

6. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.

Articolo 37 - Criteri di Decoro

1. Strutture tipo banco, come definito nell'articolo 34.

Per il manufatto si prescrive l'uso di materiali durevoli ed in perfetto stato manutentivo.

Il banco vendita deve avere un'altezza massima dal suolo di mt. 1,00 ed un'altezza minima dal suolo di cm 70.

Il banco deve avere una schermatura adeguata con teli o pannelli sui lati rivolti al pubblico.

La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie del banco autorizzata.

Per la copertura aerea si prescrive:

- ombrellone con struttura in legno o alluminio e tessuto impermeabile ed ignifugo;
- l'ombrellone deve avere un'altezza compresa tra un minimo di mt 2,20 ad un massimo in allineamento con eventuali insegne dei negozi adiacenti e, comunque non eccedente i metri 3;
- l'ombrellone ha una funzione volta a riparare la postazione di vendita dalle condizioni meteorologiche (pioggia e sole), per cui in nessun caso può essere utilizzato a supporto dell'attività di vendita ed è quindi vietato appendervi merci;
- per la funzione che assolvono (ripararsi dal sole o dalla pioggia) gli ombrelloni possono eccedere dalla superficie concessa fino ad un max di cm 30 per lato;
- in casi eccezionali, la copertura aerea può essere autorizzata in forma di gazebo, in struttura leggera e semplicemente appoggiato al suolo, che dovrà rispettare le stesse prescrizioni dettate per l'uso degli ombrelloni.

2. Il Comune si riserva la possibilità di introdurre banchi tipo, indicando in appositi “tipi” con indicazioni di forme, dimensioni, colori, a cui gli operatori dovranno uniformarsi

2. **Strutture tipo trespolo:** come definito nell’articolo 34.

Per il manufatto, di altezza massima di mt 2,50, si prescrive l'uso di materiali durevoli ed in perfetto stato manutentivo.

La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie dei piani della struttura autorizzata.

Per la copertura aerea si prescrive:

- tende ombrosole in tessuto impermeabile ed ignifugo;
- la tenda deve avere un'altezza compresa tra un minimo di mt 2,20 e un massimo tale da non superare eventuali insegne dei negozi adiacenti e, comunque, non eccedente i metri 3;
- la tenda deve avere dimensioni pari o superiori di 1/3 rispetto alla metratura data in concessione e sulla stessa non devono essere appese merci.

3. **strutture tipo chiosco:** come definito nell’articolo 34

E' una struttura che per la sua realizzazione ha bisogno di un titolo abilitativo rilasciato nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e/o regolamentari e nel rispetto della libera circolazione di veicoli e pedoni, che prevede, fra l'altro, anche prescrizioni specifiche affinché i manufatti per forme, colori e materiali siano in armonia con il contesto urbano, nel caso di zone sottoposte a vincoli, dovranno essere acquisiti i relativi pareri degli Enti preposti alla tutela.

L'altezza massima della struttura non deve essere superiore a mt. 3,20.

In ogni caso, comunque, l'altezza massima del chiosco deve essere in allineamento con le eventuali insegne dei negozi adiacenti.

La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente all'interno della superficie autorizzata; non sono ammessi espositori sporgenti, affiancati o esterni ai chiosco.

Le eventuali tende e ombrelloni di tessuto impermeabile ed ignifugo sono soggette ad espressa autorizzazione e devono coordinarsi armonicamente con il chiosco.

Sulle tende ed ombrelloni di dimensioni complessivamente non superiori alla metratura data in concessione, non devono essere appese merci.

4. **strutture tipo autonegozio:** come definito nell’articolo 34

5. La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie dei piani della struttura autorizzata.

6. Avuto riguardo al concreto contesto urbano nel quale si inseriscono, al fine di armonizzare le attrezzature per l'esercizio del commercio su posteggi fuori mercato con il contesto di riferimento, possono essere dettate prescrizioni di arredo urbano (morfologiche, cromatiche, dimensionali, di tecnologia dei materiali, eccetera), anche in via specifica dalla Giunta comunale.

7. E' vietata la pubblicità su tutti i tipi di manufatti commerciali sopra indicati, in particolare su tende e ombrelloni, salvo pubblicità istituzionale e quella tesa a veicolare il brand dell'impresa esercente con logo nella forma e nelle dimensioni autorizzate, fermo restando il pagamento delle imposte sulla pubblicità se dovute.

8. L'autonegozio potrà sostare nel posteggio assegnato, un'ora prima dell'orario fissato nel provvedimento di concessione dell'apertura e fino ad un'ora dopo.

Articolo 38- Posteggi in aree verdi -

1. La Giunta Comunale, per consentire il commercio di generi alimentari all'interno degli spazi verdi distribuiti nel territorio comunale (giardini, aree attrezzate e aiuole) recintate o comunque ben delimitate nei quali è manifesta l'esigenza di un servizio di ristoro, ovvero di vendita di specifici prodotti non alimentari (fiori, giocattoli, souvenir, etc), può prevedere di concedere l'area necessaria ad un operatore, congiuntamente o subordinatamente all'espletamento di altri servizi collaterali (ad esempio: apertura e chiusura degli accessi, custodia, sorveglianza, pulizia e cura del verde), avvero attraverso il pagamento di un corrispettivo teso a coprire interamente o parzialmente il costo di tali servizi collaterali. Il pagamento del corrispettivo dovrà comunque essere commisurato a quello stabilito dal regolamento COSAP per i posteggi fuori mercato,

In questo caso, l'autorizzazione e la relativa concessione è stabilita da una convenzione stipulata con l'operatore nella quale sono dettagliatamente definiti i rapporti reciproci (attività, orari, servizi aggiuntivi richiesti, durata, penalità, cause di recessione, modalità di eventuale subingresso di altro soggetto ecc.....), anche prevedendo l'ipotesi di cessione in uso di chiosco o attrezzature già esistenti di proprietà del Comune medesimo, ovvero dettando le modalità e le caratteristiche per la realizzazione del chiosco o attrezzature da realizzare a cura e spese dell'operatore.

2. La convenzione suddetta non costituisce titolo valido per la partecipazione a bandi di assegnazione decennale di posteggi, per l'esercizio del commercio in forma itinerante o per la partecipazione a mercati su aree pubbliche.

3. Tale forma di convenzionamento potrà essere utilizzata dal Comune anche per assegnazione e relativa autorizzazione per periodi limitati in caso di manifestazioni temporanee svolte dal Comune in spazi pubblici, in particolare nell'area dell'anfiteatro comunale. In tal caso i proventi della convenzione potranno essere utilizzati dall'Amministrazione comunale per l'organizzazione dell'evento stesso.

4. Il Responsabile del Settore Patrimonio, in collaborazione con lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), curerà l'adempimento di tutte le operazioni necessarie per l'individuazione, tramite procedura ad evidenza pubblica, del soggetto con il quale addivenire alla stipula della convenzione.

Articolo 39 – Posteggi fuori mercato “stagionali”.

1. I posteggi fuori mercato sono definiti “stagionali” quando l'attività di vendita è consentita soltanto in alcuni periodi dell'anno o in specifici giorni della settimana.

2. Le principali tipologie di posteggi “stagionali” sono:

- a) posteggi ove è autorizzata la vendita di fuochi d'artificio (cat. A) o di caldarroste, olive, lupini, noccioline, torroni e dolci tipici natalizi dal 15 dicembre al 6 gennaio;
- b) posteggi ove è autorizzata esclusivamente la vendita di cocomero, anguria, cocco, frutta fresca dal 1 giugno al 31 agosto;
- c) posteggi ove è autorizzata la vendita di gelati nel giorno di svolgimento del mercato settimanale;

3. Tali posteggi stagionali saranno individuati, suddivisi per le tipologie indicate al precedente comma, con apposito provvedimento di Giunta Comunale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. I commercianti su aree pubbliche concessionari di posteggi stagionali delle categorie di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, sono autorizzati a non rimuovere la struttura utilizzata al termine dell'orario di vendita giornaliero, purché le medesime non occupino superficie maggiore di quella in concessione, siano rispondenti al decoro urbano e conformi alle prescrizioni di ordine igienico sanitario dettate dalla competente ASL.

5. Al termine del periodo stagionale di concessione, è fatto obbligo agli operatori di rimuovere ogni e qualsiasi struttura e/o attrezzature impiegate per l'esercizio dell'attività, lasciando l'area completamente sgombra da rifiuti o altri materiali.

L'inadempimento all'obbligo suddetto, comporterà oltre alla sanzione prevista per il mancato rispetto del presente Regolamento, e previa diffida a provvedere direttamente a proprio cura e spesa, comporterà la rimozione coattiva da parte dell'Amministrazione di quanto esistente sull'area, con successivo recupero degli oneri sostenuti nei confronti dell'operatore inadempiente.

6. Per i posteggi fuori mercato “stagionali” non è consentito alcun ampliamento del periodo di operatività, né trasformazione da “stagionale” a “permanente”, né è ammessa variazione e/o integrazione dei prodotti commerciabili.

7. Per l'assegnazione di tali posteggi i commercianti interessati dovranno presentare istanza:

- per quelli di tipologia a), del comma 2 del presente articolo, entro l'1/12 di ogni anno;
- per quelli di tipologia b), del comma 2 del presente articolo, entro il 15/05/ di ogni

anno.

- Per quelli di tipologia c), del comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso, da pubblicarsi entro 30 giorni dall'avvenuta individuazione dei posteggi.

8. Nel caso di più istanze concorrenti per ogni singolo posteggio “ stagionale “ disponibile lo SUAP provvederà alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione che tenga conto dei seguenti criteri:

- anzianità di iscrizione - 1 punto per ogni anno e frazione di anno superiore a 6 mesi, nel registro delle imprese;
- ai commercianti che dimostrino di avere già esercitato nel Comune di Baronissi l'attività “ stagionale “ in oggetto punti 5;
- a parità di punteggio il posto sarà assegnato mediante sorteggio pubblico.

9. l'assegnazione dei posteggi “stagionali” comporta il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico disciplinata al precedente **Articolo 8**.

Articolo 40 - Ambiti Territoriali nei quali è vietato il commercio su aree pubbliche o che, per ragioni di pubblico interesse, la merceologia da vendere viene vincolata

A tutela dei siti di interesse storico/culturale, artistico, architettonico e monumentale si prescrivono i generi merceologici e le distanze di rispetto:

- a) chiese: i generi merceologici che si possono vendere nel raggio di 50 m dall'ingresso principale sono i fiori e articoli da ricordo religiosi;
- b) cimitero: i generi merceologici che si possono vendere nel raggio di 30 m dall'ingresso principale sono piante, fiori freschi e recisi, ceri e lumini. Le strutture utilizzabili sono banchi, trespole e chioschi regolarmente autorizzati. In caso di riqualificazione dell'area, i posteggi potrebbero essere trasferiti in altra area limitrofa; in tal caso, le strutture dovranno essere rimosse entro tre mesi dalla comunicazione di sgombero;
- c) monumenti: i posteggi extramercato possono essere autorizzati e/o rinnovati a condizione che il posizionamento sia ad una distanza minima di 25 m dal monumento tutelato e salvo diversa prescrizione della Soprintendenza.

TITOLO IV - Commercio itinerante

Articolo 41 – Disposizioni generali di procedura - Autorizzazione

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività itinerante è presentata al SUAP in modalità telematica ai sensi del DPR n. 160/2010, pena non ricevibilità e inefficacia della stessa.

2. La modulistica è conforme ai modelli individuati dalla normativa regionale. L'istanza carente di uno dei seguenti elementi è incompleta e come tale non idonea per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) dati anagrafici del soggetto o dei soggetti tenuti alle dichiarazioni;
- b) il codice fiscale/partita IVA (se già presente)
- c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) l'oggetto della dichiarazione;
- e) il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del DLgs 59/2010;
- f) il settore o i settori merceologici.

3. Sul sito web comunale, nella sezione SUAP/modulistica è consultabile e scaricabile un modello di istanza per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Contestualmente all'istanza è richiesta, con le stesse modalità, l'indicazione degli elementi necessari ai fini del controllo della regolarità contributiva. Se non presente unitamente all'istanza sarà formalmente richiesta dall'Amministrazione comunale la quale, in caso di mancata risposta nei termini di Legge applicherà le disposizioni sulla revoca di cui all'art. 4 della Legge Regionale.

5. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal dirigente o funzionario delegato, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L., in conformità a quanto previsto dalla legge regionale e dei criteri e delle direttive impartite dal Consiglio comunale e dal presente regolamento.

Articolo 42 – Modalità di svolgimento

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste temporali limitate a sessanta minuti per effettuare le operazioni di vendita, decorsi i quali è fatto obbligo all'operatore di spostarsi di almeno m 250.

2. La sosta oltre al tempo consentito è attuabile solo nelle aree a sosta prolungata appositamente individuate nell'articolo seguente.

3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.

4. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale:

- a. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
- b. nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
- c. in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
- d. lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina;
- e. lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.

5. Durante lo svolgimento dei mercati, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal centro mercato.

6. E' vietata la vendita in forma itinerante mediante l'uso di banchi, anche se muniti di ruote, e con l'esposizione della merce esternamente al mezzo utilizzato per il trasporto, integrando, tale ipotesi, quella del commercio su posteggio senza la prescritta concessione.

7. E' fatto divieto all'operatore di impiegare apparecchi di amplificazione sonora per pubblicizzare la sua presenza e di infastidire il pubblico ed altre attività con l'insistente offerta della propria merce.

8. In caso di assenza del titolare, o dei soci in caso di società, l'esercizio dell'attività di commercio è consentito a dipendenti o collaboratori familiari così come risultino da dichiarazione redatta in conformità agli artt. 46 e segg. del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la natura del rapporto con l'azienda titolare, e che siano in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività.

9. L'autorizzazione amministrativa deve essere esibita in originale dal titolare, oppure dal dipendente o familiare unitamente alla dichiarazione di cui al comma precedente se ne ricorre il caso, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

10. Le zone precluse dall'esercizio del commercio itinerante sono indicate nel successivo articolo.

11. Gli operatori itineranti di altre Regioni italiane o provenienti dai paesi dell'Unione Europea devono avere al seguito la documentazione prevista per l'esercizio di tale attività nei luoghi d'origine, nonché il proprio documento d'identità.

Articolo 43 - Divieti e limitazioni nell'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. È vietato, di norma, esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati, fiere ed altre manifestazione straordinarie e nelle aree loro adiacenti, intendendosi per aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino. La Giunta comunale, con provvedimento motivato, può vietare temporaneamente su tutto il territorio comunale o su parte di esso la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, sicurezza o per motivi igienico-sanitario e di compatibilità con il contesto urbano, anche sotto l'aspetto del decoro, particolarmente in occasione dello svolgimento di manifestazioni occasionali destinate a richiamare numeroso pubblico.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato in tutte le zone indicate nell'allegato A che è parte integrante del presente regolamento.
3. Agli imprenditori agricoli, iscritti come tali al registro imprese, è consentita la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante previa comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di produzione, con le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
4. Al produttore agricolo che esercita la vendita di propri prodotti in forma itinerante si applicano gli art. 32 e 33 del presente Regolamento.

TITOLO V – Procedure amministrative

Articolo 44 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione (Trasferimento dell'azienda commerciale)

1. Il subingresso da parte di un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, è subordinato a presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio attività, secondo le modalità telematiche previste dal Comune.
2. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività, ivi compresi, ove richiesti, quelli professionali per il settore alimentare.
3. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
5. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo in corso.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di trasferimento dell'azienda, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.
7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non possieda i requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dalla possibilità di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del SUAP.
- ~~8. Il subentrante per causa mortis, non in possesso dei requisiti professionali per l'attività di vendita dei prodotti del settore alimentare, può continuare l'attività del dante causa, a titolo provvisorio, sempre che dimostri di aver avviato le procedure per l'acquisizione del requisito. Qualora non ottenga il requisito entro un anno dalla data di morte del titolare, decade dal diritto al sub ingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Responsabile del SUAP.~~
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del rappresentante legale di una società.
10. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più e il trasferimento può

essere effettuato solo insieme al relativo complesso di beni, posteggio compreso.

11. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito dello stesso settore alimentare o non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

12. Il subentrante sarà autorizzato alla vendita dei prodotti del settore merceologico di appartenenza di ciascun posteggio e alla specifica tipologia merceologica ove prevista

13. L'autorizzazione del dante causa è annullata dal giorno in cui perviene al Comune comunicazione del trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda/ramo d'azienda connessa a tale titolo.

14. Costituisce comunque causa di diniego per il subingresso delle concessioni, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni.

15. Non è consentito il subingresso se l'operatore cedente non ha saldato l'eventuale morosità. A protezione dei potenziali acquirenti, l'ufficio comunale comunica se richiesto, la sussistenza o meno della situazione di morosità degli operatori commerciali interessati.

Articolo 45 – Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui la gestione ha termine. Cessata la gestione, entrambe sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, al Comune nel quale intende avviare l'attività. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine quattro mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella SCIA di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione. Qualora il Comune indicato dal subentrante sia diverso da quello del cedente, il titolo originario viene trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti, nonché alla struttura regionale competente in materia di commercio.

4. Prima dell'inizio attività, qualora la stessa riguardi il settore alimentare, nel caso in cui l'operatore proceda alla modifica dell'automezzo o, comunque, del ciclo produttivo, lo stesso dovrà provvedere all'inoltro telematico del modulo di notifica ai sensi della delibera della Giunta Regionale n.318 del 21.05.2015.

Articolo 46 - Inizio dell'attività

1. L'attività può essere iniziata da parte del soggetto subentrante soltanto successivamente alla presentazione della valida comunicazione finalizzata alla reintestazione dell'autorizzazione pregressa ed a condizione che lo stesso disponga dei requisiti morali di cui all'art. 7 della LR 1/2014.

2. L'inizio dell'attività da parte del subentrante ne comporta l'obbligazione in solido di versare ogni importo sia dovuto dall'operatore cedente per canoni e/o sanzioni pregresse, ai sensi dell'art. 2560 C.C.; il mancato versamento dei canoni di concessione pregressi inibisce il rilascio del titolo autorizzatorio reintestato.

3. In caso il subingresso non venga perfezionato per carenza dei presupposti di legge, l'operatore che ha esercitato il commercio senza titolo è tenuto al versamento del canone corrispondente ai bimestri anche parzialmente interessati dall'attività.

Articolo 47 – Variazione del legale rappresentante e della ragione sociale

1. La variazione del rappresentante legale della società e/o della ragione sociale di un'attività commerciale su aree pubbliche deve essere comunicata al Comune che ha emesso il titolo autorizzatorio entro sessanta giorni dalla data in cui è stata effettuata e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione amministrativa

Articolo 48 - Sospensione volontaria dell'attività commerciale

1. L'attività di commercio sulle aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa volontariamente per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.

~~2. L'attività di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante può essere sospesa volontariamente per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi in ciascun anno solare e comporta la restituzione temporanea del titolo autorizzatorio.~~

3. La sospensione volontaria dell'attività deve essere comunicata preventivamente al SUAP.

4. La sospensione dell'attività non esenta l'operatore dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP)

TITOLO VI - Attività di controllo

Articolo 49 - Validità delle presenze nelle fiere e mercati

1. Ai fini della validità della presenza, deve presentarsi il titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, il legale rappresentante o un socio dotato di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi può anche presentarsi un collaboratore familiare o un dipendente del titolare dell'autorizzazione, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale.

2. Chi si presenta deve essere in possesso dell'originale dell'autorizzazione e della relativa attestazione del titolare dell'attività in merito alla qualità del rappresentante.

3. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato salvo causa di forza maggiore.

4. Il personale incaricato del controllo del mercato provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato stesso ed il relativo titolo autorizzativo che viene utilizzato in quella occasione.

5. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Comando della Polizia Municipale.

Articolo 50 - Obbligo di esibire l'autorizzazione commerciale, la concessione del posteggio, ed il cartellino identificativo – Obblighi fiscali e tributari.

1. L'autorizzazione commerciale deve essere esibita in originale ad ogni richiesta degli addetti alle attività di controllo, unitamente ad un documento di identità e della concessione del posteggio. Deve anche essere esibito riscontro di pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico annotato sull'apposito cartellino identificativo. E' facoltà del Comune di dotarsi di apparecchiature elettroniche in grado di riscontrare, all'entrata del mercato, lo stato dei pagamenti della COSAP da parte dei singoli operatori commerciali.

2. Gli operatori dei mercati durante la vendita devono esporre obbligatoriamente, in modo visibile, il cartello identificativo rilasciato dal Comune.

3. Gli operatori commerciali sono tenuti al rispetto di quanto già disposto dalla legge regionale 1/2014 e dalle norme attuative della stessa.

TITOLO VII – Competenze

Articolo 51 – Competenze dei Servizi ed Uffici coinvolti nei procedimenti

1. Mercati settimanali, bisettimanali, mercato contadino a km zero, mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, mercati stagionali alimentari, mercatini straordinari:

a) il Servizio SUAP provvede a:

- conservazione e aggiornamento dell'anagrafe delle imprese commerciali e tenuta e consultazione del ruolino di mercato, ovvero della pianta organica, con i dati di assegnazione dell'autorizzazione, il settore merceologico, la superficie assegnata, utilizzando anche supporti magnetici per l'archiviazione dei dati (il database deve essere organizzato in modo da essere accessibile a tutti gli Uffici coinvolti);
- espletamento dei bandi di concorso e modelli di domande e relativa pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune relativamente all'assegnazione dei posteggi nei mercati, dei posteggi fuori mercato e di quelli stagionali;
- istruttoria delle domande, redazione delle graduatorie ed assegnare su planimetria dei posteggi messi a bando;
- invio degli atti finali al Servizio Gestione Entrate, al Comando di Polizia Locale, al Servizio Manutenzione ed ogni altro Servizio e Ente esterno interessato dal procedimento;

b) il Comando di Polizia Municipale:

- dirige le operazioni di sistemazione degli operatori nei posteggi loro assegnati, vigila sul regolare andamento dei mercati facendo rispettare gli obblighi degli operatori, cura la tenuta e l'aggiornamento del registro di spunta, ove previsto, annotando presenze ed assenze; esegue la vigilanza sulle attività commerciali esistenti. Provvede alla assegnazioni provvisorie dei posteggi non occupati e all'assegnazione dei posteggi nelle fiere in cui sono previsti meno di dieci posteggi.

c) il Settore Gestione Entrate:

- provvede alla formale concessione del suolo pubblico, determinando gli orari e la durata della concessione ed il corrispettivo da pagare, indicando anche la periodicità della riscossione. Il Medesimo ufficio provvederà ad emettere i bollettini postali per la riscossione degli oneri per l'occupazione del suolo pubblico e fermo restando i provvedimenti di competenza di natura fiscale e tributaria, è tenuto ad approntare entro il 31 dicembre di ogni anno l'elenco dei morosi del trasmetterlo al SUAP ed al Comando di Polizia Municipale per i provvedimenti di rispettiva competenza;

d) il Servizio Patrimonio:

- curerà gli adempimenti per l'individuazione ed assegnazione dei posteggi in aree verdi di cui all'articolo 38 del presente regolamento.

TITOLO VIII - Disposizioni Igienico-Sanitarie e in materia di Inquinamento Acustico- Atmosferico

Articolo 52 – Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni dei mercati, la funzionalità delle aree e,

per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'eventuale acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

Articolo 53 – Divieti di vendita

1. Sui mercati è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.

2. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti di cui all'art. 176 del Reg. TULPS n.635/40, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. In particolare, la vendita di oggetti da punta o da taglio atti ad offendere la persona è soggetta al possesso della licenza di cui all'art. 37 del TULPS, rilasciata dal Comune di residenza e, se diverso, da quello di Baronissi, vidimata da questo Comune.

Articolo 54 – Norme comuni

1. Le merci devono essere sistemate in modo che non risultino a diretto contatto con il suolo. Le derrate alimentari, fatte salve tutte le disposizioni in materia igienico sanitaria, devono essere esposte al pubblico in maniera ordinata e protette da possibili contaminazioni esterne. In nessun caso dovrà essere consentita la manipolazione dei prodotti alimentari da parte degli acquirenti.

2. Gli strumenti di misura utilizzati per la pesatura delle merci devono essere posizionati in maniera tale da consentire la visualizzazione del peso netto da parte degli acquirenti.

3. Nei mercati le vendite straordinarie sono soggette, ove applicabili, alle stesse disposizioni cui sono sottoposti gli esercizi di vicinato. Le stesse disposizioni si applicano agli operatori su aree pubbliche che esercitino l'attività in strutture fissate permanentemente al suolo (chioschi, box, ecc.) prescindendo dal fatto che le aree sulle quali insistono siano di mercato o fuori mercato.

TITOLO IX – Norme generali per la tutela del consumatore

Articolo 55 – Diritti dei consumatori

1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e successive modificazioni, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne é promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

e) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà.

Articolo 56 – Obblighi generali in materia di tutela del consumatore

1. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.
2. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

Articolo 57 – Contenuto minimo delle informazioni su confezioni o etichette dei prodotti

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
- c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
- d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

2. Le indicazioni di cui al comma precedente devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

3. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui ai comma precedenti. La violazione a detti articoli è sanzionata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 206/2005.

4. Per i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento o in disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non già disciplinati.

5. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori, oltre alla indicazione del prezzo di vendita secondo le disposizioni vigenti, recano l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'art.42 del presente regolamento

6. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.

7. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.

8. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi, recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'art. 47 del presente regolamento.

9. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano:

- a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

Articolo 58 – Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.

2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o

surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.

4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.

Articolo 59 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

- a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della Legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
- b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
- c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
- d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
- e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
- f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
- g) prodotti di fantasia;
- h) gelati monodose;
- i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

~~TITOLO X – Sanzioni~~

~~Articolo 60 – Sanzioni~~

~~1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 114/98 e dalla L.R.C. n. 1/2014, l'inosservanza delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita ai sensi del d.lgs. n. 267/00, Testo Unico Enti Locali.~~

~~2. È sanzionato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 206/2005, chiunque violi gli articoli 56 e 57 (contenuto minimo delle informazioni – Modalità di indicazione – Divieti di commercializzazione) del presente regolamento.~~

~~3. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il Responsabile può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario. La reiterazione si verifica qualora sia stata accertata la stessa violazione per la seconda volta in un anno decorrente dalla prima violazione, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Per "stessa violazione" deve intendersi la violazione allo stesso articolo e comma.~~

~~2. Si considerano di particolare gravità:~~

- ~~a. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;~~
- ~~b. l'abusiva estensione, per oltre il 10% della superficie concessa e sia superiore a 1 mq, della superficie autorizzata;~~
- ~~c. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio~~

arboreo.

Articolo 61 — ~~Revoca e decadenza dell'autorizzazione~~

~~1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio e l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, vengono revocate dal Responsabile del SUAP quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:~~

- ~~a. il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;~~
- ~~b. il posteggio non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio. In caso di attività stagionale e previa comunicazione in merito da parte dell'operatore interessato, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività;~~
- ~~c. l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;~~
- ~~d. il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali o professionali;~~
- ~~e. non siano stati assolti gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali, assistenziali, tributari;~~
- ~~f. non sia stato assolto l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale;~~
- ~~g. in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata entro un anno dalla comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi;~~
- ~~h. nel caso in cui il titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante divenga irreperibile e cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. e) del DPR 223/1989;~~
- ~~i. qualora il titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non provveda all'iscrizione nel registro delle imprese o all'apertura della posizione IVA o all'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS entro sei mesi dall'avvenuta notifica dell'avvenuto rilascio o dall'eventuale proroga.~~

~~2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile del SUAP e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune.~~

~~3. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inseparabili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.~~

Articolo 62 — ~~Decadenza della concessione~~

~~1. Il Responsabile del SUAP dispone con apposito provvedimento la decadenza della concessione nei seguenti casi:~~

- ~~• quattro violazioni di cui al precedente art. 56 e 57 da parte del concessionario:~~

~~La reiterazione si verifica qualora sia stata accertata la stessa violazione in un anno decorrente dalla prima violazione, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Per "stessa violazione" deve intendersi la violazione allo stesso articolo e comma. Nel caso di violazioni connesse alla dimensione dell'occupazione la decadenza si applica qualora l'occupazione abusiva riguardi oltre il 10% della superficie concessa e sia superiore a 1 mq.;~~

- ~~• il mancato pagamento del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, per il mercato per 15 giornate, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.~~

~~2. Il Comando Polizia Municipale trasmette, dopo l'avvenuta contestazione e/o notificazione, copia dei verbali di constatazione delle violazioni previste nel presente articolo al Settore Entrate e al~~

~~SUAP, competente al rilascio della concessione. Il mancato pagamento del canone e di altri oneri è accertato dal Settore Entrate.~~

~~Articolo 63 — Revoca della concessione dei posteggio per motivi di pubblico interesse~~

~~1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.~~

~~2. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato all'interessato con l'indicazione di altro posteggio ove trasferire la propria attività.~~

~~3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio la cui superficie non sia inferiore a quella revocata e deve essere localizzato, ove possibile, in conformità alle scelte dell'operatore.~~

~~4. La concessione del nuovo posteggio avrà la stessa scadenza di quella revocata.~~

~~5. La revoca della concessione prevista da questo articolo non comporta revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.~~

TITOLO XI - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 64- Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni relative ai posteggi extra-mercato, riferite sia a nuovi posteggi, sia a rinnovo di concessione, se le attrezzature impiegate non sono conformi alle prescrizioni di arredo urbano (morfologiche, cromatiche, dimensionali, di tecnologia dei materiali, eccetera) dettate dal Comune in via generale o, eventualmente, anche in via specifica per porzioni di territorio o singoli posteggi, avuto riguardo al concreto contesto urbano nel quale si inseriscono e con eventuale limitazione alle specializzazioni merceologiche, fatta salva ogni altra valutazione discrezionale dell'interesse pubblico ai fini del loro rinnovo.

2. La Giunta Comunale può, in deroga al presente regolamento ed al fine di promuovere nuove iniziative, deliberare l'adozione di provvedimenti tendenti a migliorare e valorizzare quelle già previste e, comunque, in occasione di manifestazioni di una certa levatura a carattere storico, religioso, sportivo e sociale e limitatamente al caso specifico.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti inerenti la disciplina del commercio ambulante, le norme comunali e gli atti aventi natura regolamentare che, comunque, risultino in contrasto con questo regolamento.

4. Per tutto quanto non previsto in questo regolamento si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. n. 114/98 e dalla Legge Regione Campania n. 1/2014.

5. Nelle attività e nelle funzioni delegate alla Giunta comunale dal presente regolamento, in assenza di sopravvenuti criteri e direttiva da parte del Consiglio comunale, si assumono quelli contenuti in specifiche regolamentazioni comunali già approvate dal Consiglio comunale.

6. Le disposizioni e le definizioni del presente regolamento si intendono modificate e/o abrogate dalle normative nazionali e/o regionali che subentrino e che disciplinino la stessa materia e con le quali risultino in contrasto.

7. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento del Comune di Baronissi.

8. Il presente regolamento entra in vigore dal visto di conformità da parte della Regione Campania da rilasciarsi entro novanta giorni dalla data di ricezione. Decorso il termine, in mancanza di pronuncia espressa, il visto si intende apposto favorevolmente.

Allegato A

AREE INIBITE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE:

- sulle strade classificate, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 285/1992 "Codice della Strada", in particolare sui seguenti tipi:
 - a) autostrade;
 - b) strade extraurbane principali;
 - c) strade extraurbane secondarie;
 - d) strade urbane di scorrimento;
 - e) strade urbane di quartiere.
- in tutte le strade ove vige il divieto di fermata, di sosta e di circolazione, nonché nell'area d'intersezione;
- nelle fermate dei mezzi pubblici. Negli stalli di sosta dei veicoli, liberi o a pagamento e/o riservati è ammessa la sosta del veicolo per la vendita a condizione che vengano rispettati i tempi massimi per la sosta, effettuato il pagamento della sosta per quelli a pagamento e che il fronte di vendita sia rivolto dal lato opposto alla carreggiata;
- in tutte le aree nelle quali la presenza dell'operatore e lo stazionamento del veicolo, o di qualsiasi altro mezzo mobile, possa costituire situazione di intralcio o di pericolo alla circolazione veicolare e pedonale, in violazione delle norme in materia di Codice della Strada;
- in tutte le aree nelle quali lo stazionamento del veicolo, o di qualsiasi altro mezzo mobile, sia in contrasto con le norme di carattere igienico-sanitario;
- nelle seguenti strade o vie per motivi di Polizia Stradale e /o igienico sanitarie, secondo le indicazioni fornite dal Comando di Polizia Municipale:
 - Corso Garibaldi;
 - Via Ferreria;
 - Via Falcone;
 - Via Borsellino;
 - Via Cutinelli;
 - Via San Francesco;
 - Viale Pertini;
 - Via Moro;
 - Località tre Pizzi;
 - Via Trinità;
 - Via Allende;
 - Via don Minzoni.

ALLEGATO B

N .	Denominazione	Ubicazione	Giorno/i di svolgimento	Tipologia e Numero totale dei posteggi	Superficie complessiva delle aree destinate a parcheggi distinte tra settore "Alimentare" e "Non Alimentare"
1	Mercato Settimanale	Area mercato in loc. Cariti	GIOVEDI'	"Alimentare" N. 20 "Non Alimentare" N. 95	"Alimentare" m² 1.064,15 "Non Alimentare" m² 5.631,10
2	Mercato Specializzato "alimentare"	Area mercato in loc. Cariti (parte)	MARTEDI' SABATO	"Alimentare" N. 8	"Alimentare" m² 420,00